



COMUNICATO UFFICIALE N. 330
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 317/AA al n. 325/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 273 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio VACCHIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO VACCHIANO, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale appartenente alla sez. AIA di Lamezia Terme, in violazione degli artt. 42 n. 1 e n. 4 lett. a) del Regolamento AIA per aver, in assenza di una deroga espressa del dirigente della Sezione, arbitrato in data 21.08.2024 l'incontro amichevole Vigor Lamezia-Vibonese, non autorizzato dalla FIGC, in violazione del divieto disposto dall'art. 42 n. 4 lett. a) del regolamento AIA che vieta agli appartenenti alla classe arbitrale di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio VACCHIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Antonio VACCHIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 242 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco POPESCU, e della società ASD AUSONIA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO POPESCU, dirigente tesserato per la società A.S.D. AUSONIA ACADEMY all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara CITTÀ DI CINISELLO – AUSONIA ACADEMY del 28.9.2024 valevole per il Girone H del campionato Under 16 Provinciale, proferito all'indirizzo dei componenti della squadra A.S.D. AUSONIA ACADEMY a voce alta ed in modo da potere essere udito da tutti i presenti, espressioni di contenuto offensivo e irrispettoso nei confronti dei calciatori della A.S.D. CITTÀ DI CINISELLO; lo stesso Sig. POPESCU, poi, nel corso del conseguente alterco accesi con il Sig. T.P., calciatore minore e capitano tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI CINISELLO, lo spintonava con violenza ed in modo minaccioso in corrispondenza della parte alta del petto;

A.S.D. AUSONIA ACADEMY, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Francesco POPESCU;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco POPESCU e dalla Sig.ra Serena RUFFALDI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AUSONIA ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco POPESCU, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AUSONIA ACADEMY;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 276 pfi 24-25 adottato nei confronti della società A.S.D. CALCIO DUOMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. CALCIO DUOMO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Maliki SERIF, in occasione del suo tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ardian MANUSHI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO DUOMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO DUOMO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo TORRESE, e della società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO TORRESE, Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della SSD Nocerina Calcio 1910 Srl all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 2.2.2024, depositato ed utilizzato nell'ambito del procedimento n. 34-111 del Collegio Arbitrale LND, una quietanza liberatoria dell'allenatore Sig. Silvio Somma non veridica, in quanto recante una firma apocrifia del predetto tecnico, al fine di evitare il pagamento delle spettanze dovute al Sig. Somma da parte della SSD Nocerina Calcio 1910 Srl;

S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Paolo Torrese, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della predetta società, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TORRESE e dal Sig. Raffaele STELLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Paolo TORRESE, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo ZANGARI, Nicola ISOLAN, Denis SOSO, Sandro MASIERO, e delle società U.S.D. BONAVIGO 1961 e U.S.D. ATLAS VR 83, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO ZANGARI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Bonavigo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores provinciali Under 19 al Sig. Nicola Isolan, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

NICOLA ISOLAN, Dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Bonavigo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Bonavigo militante nel campionato Juniores provinciali Under 19, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DENIS SOSO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Atlas 83 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores provinciali Under 19, al Sig. Sandro Masiero nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SANDRO MASIERO, Dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Atlas 83 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed

i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Atlas 83 militante nel campionato Juniores provinciali Under 19, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. BONAVIGO 1961, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Angelo Zangari e Nicola Isolan;

U.S.D. ATLAS VR 83, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Denis Soso e Sandro Masiero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicola ISOLAN e Sandro MASIERO, dal Sig. Angelo ZANGARI, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. BONAVIGO 1961, e dal Sig. Denis SOSO, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ATLAS VR 83;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo ZANGARI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola ISOLAN, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Denis SOSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro MASIERO, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. BONAVIGO 1961, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. ATLAS VR 83;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giulietta MANIACI, Dario Luca VECA, e della società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIETTA MANIACI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., e dall'art. 39, lett. fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa, nella stagione sportiva 2024 - 2025 a far data quantomeno dal 5.10.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel campionato provinciale Under 17 al Sig. Dario Luca Veca, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

DARIO LUCA VECA, Dirigente tesserato per la società A.S.D Renzo Lo Piccolo Terrasini all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 quantomeno a far data dal 5.10.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D Renzo Lo Piccolo Terrasini militante nel campionato provinciale Under 17 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione i Sig.ri Giulietta Maniaci e Dario Luca Veca;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Giulietta MANIACI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI e dal Sig. Dario Luca VECA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Giulietta MANIACI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dario Luca VECA e di

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 280 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Haidar ILIASS e della società ASD LORIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Haidar ILIASS, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Loria, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 12.9.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Loria, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD LORIA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Haidar Iliass ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Haidar ILIASS e dal Sig. Silvano TREVELLIN, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD LORIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Haidar ILIASS, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD LORIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 285 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Veronica CARENZI, Antonio GRAVINA e della società F.C.D. PIOLTELLESE 1967, avente ad oggetto la seguente condotta:

VERONICA CARENZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Pioltellese 1967, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere consentito l'organizzazione e realizzazione da parte della società dalla stessa rappresentata del torneo "2° Memorial Gianfranco Carenzi Il Presidente", svoltosi presso il centro sportivo della società F.C.D. Pioltellese 1967 e presso i campi di Pioltello in gestione all'oratorio nel periodo dal 14 settembre al 5 ottobre 2024, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

ANTONIO GRAVINA, all'epoca dei fatti direttore sportivo dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società F.C.D. Pioltellese 1967, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato e realizzato il torneo "2° Memorial Gianfranco Carenzi Il Presidente", svoltosi presso il centro sportivo della società F.C.D. Pioltellese 1967 e presso i campi di Pioltello in gestione all'oratorio nel periodo dal 14 settembre al 5 ottobre 2024, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

F.C.D. PIOLTELLESE 1967, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Veronica Carenzi e Antonio Gravina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Veronica CARENZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C.D. PIOLTELLESE 1967, e dal Sig. Antonio GRAVINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Veronica CARENZI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio GRAVINA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società F.C.D. PIOLTELLESE 1967;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 314 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Joseph TACOPINA, Marcello FOLLANO, Corrado DI TARANTO e della società SPAL S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Joseph TACOPINA, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società S.P.A.L. S.r.l., dal 18/03/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della S.P.A.L. S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Follano Marcello in qualità di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, l'atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuto in data 19 gennaio 2024, completo di traduzione; b) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, il proprio certificato del casellario giudiziale; c) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, le attestazioni concernenti la solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC;

n.q. di Presidente del Consiglio di amministrazione della società Tacopina Italian Football Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato la visura della predetta società Tacopina Italian Football Srl tardivamente in data 09 gennaio 2024 ma precedente all'incardinazione del soccorso istruttorio;

n.q. di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente ma precedente all'incardinazione del soccorso istruttorio, l'atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuto in data 19 gennaio 2024, completo di traduzione;

n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in

data 26 gennaio 2024, le attestazioni concernenti i requisiti di solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC;

n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, le proprie attestazioni concernenti i requisiti della di solidità finanziaria;

n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, anche rispetto al termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, il certificato del casellario giudiziale;

Marcello FOLLANO, n.q. di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente ma precedente all'incardinazione del soccorso istruttorio, l'atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuto in data 19 gennaio 2024, completo di traduzione;

n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, il proprio certificato del casellario giudiziale;

n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, le attestazioni concernenti i requisiti di solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC;

Corrado DI TARANTO, n.q. di Procuratore speciale della Società S.P.A.L. S.r.l., dal 27/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Procuratore speciale della S.P.A.L. S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Follano Marcello in qualità di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, l'atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuta in data 19 gennaio 2024, completa di traduzione; b) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano

Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, il proprio certificato del casellario giudiziale; c) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, le attestazioni concernenti la solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC; d) Tacopina Joseph, in qualità di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, l'atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuta in data 19 gennaio 2024, completa di traduzione; e) Tacopina Joseph, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, il proprio certificato del casellario giudiziale; f) Tacopina Joseph, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, le attestazioni concernenti la solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC; g) Tacopina Joseph, n.q. di Presidente del Consiglio di amministrazione della società Tacopina Italian Football Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato la visura della predetta società Tacopina Italian Football Srl tardivamente in data 09 gennaio 2024 ma precedente all'incardinazione del soccorso istruttorio; h) TACOPINA Joseph, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, anche rispetto al termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, il certificato del casellario giudiziale;

SPAL S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Joseph TACOPINA,
 - Sig. Marcello FOLLANO,
 - Sig. Corrado DI TARANTO,
 - Società SPAL S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Joseph TACOPINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Joseph TACOPINA,

- di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Marcello FOLLANO,
- di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Corrado DI TARANTO,
- di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società SPAL S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 14 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina